

Regolamento unico
di gestione semplificato
del fondo comune
di investimento
aperto armonizzato
ai sensi della direttiva
2009/65/CE

Investiper SPAC 10

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo di BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (il "**Testo unico della finanza**" o, in breve, il "**TUF**"), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Indice

A) Scheda identificativa	3
B) Caratteristiche del prodotto	4
1. Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche	4
2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione.....	6
3. Regime delle spese.....	6
3.1 Spese a carico del Fondo.....	6
3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti	7
C) Modalità di funzionamento	8
I. Partecipazione al Fondo	8
II. Quote e certificati di partecipazione.....	10
III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti	11
IV. Spese a carico della SGR.....	11
V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione.....	11
VI. Rimborso delle quote	12
VII. Modifiche del regolamento	13
VIII. Liquidazione del Fondo	14

A) Scheda identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) *Scheda Identificativa;*
- B) *Caratteristiche del prodotto;*
- C) *Modalità di funzionamento.*

Denominazione, tipologia e durata del Fondo	<p>Organismo di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari (OICVM) aperto non riservato denominato: INVESTIPER SPAC 10 (di seguito il "Fondo")</p> <p>La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR, almeno 5 anni prima della scadenza.</p> <p>L'esercizio contabile chiude al 30 dicembre di ogni anno.</p>
Società di gestione del risparmio	<p>BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. (la "Società di Gestione del Risparmio" o, in breve, la "SGR"), con sede legale in Milano, via Carlo Esterle 9/11, appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, iscritta al n. 9 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, sezione gestori di OICVM, ai sensi del TUF.</p> <p>Il sito internet della SGR è: www.bccrisparmioeprevidenza.it</p>
Banca depositaria	<p>BFF Bank S.p.A. (il "Depositario"), con Sede Legale in Milano, Via Domenichino 5, 20149, e Sede Operativa in Via Anna Maria Mozzoni 1.1, iscritta al n. 5000.5 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.</p> <p>Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi, nonché quelle di rimborso delle quote, sono svolte presso la sede del Depositario in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 1.1, ove sono altresì disponibili i prospetti contabili del Fondo.</p> <p>Il sito internet del Depositario è: www.bffgroup.com</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla SGR con cadenza giornaliera, nei soli giorni lavorativi e di Borsa Nazionale aperta.</p> <p>Il valore unitario della quota è pubblicato quotidianamente sul sito internet della SGR www.bccrisparmioeprevidenza.it</p> <p>Sul medesimo sito internet è inoltre pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

B) Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) *Scheda Identificativa;*
- B) *Caratteristiche del prodotto;*
- C) *Modalità di funzionamento.*

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

- 1.1 Investiper SPAC 10 è un fondo bilanciato obbligazionario, il cui scopo è l'investimento collettivo in parti di OICR anche specializzati in settori economici e/o geografici, con l'obiettivo di incrementare le somme versate dai Partecipanti in un orizzonte temporale di circa 5 anni. Il Fondo presenta un livello di rischio medio, decrescente con l'avvicinarsi della scadenza dell'orizzonte temporale.
- 1.2 La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso OICR che investono in una stessa area geografica o in uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo. La SGR investe in OICR che a loro volta investono su mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan.
- 1.3 La composizione del portafoglio è indirizzata verso OICR azionari, in percentuale non superiore al 60% e, verso OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al precedente punto 1. Le aree geografiche d'investimento potranno essere sia i Paesi OCSE che i Paesi non OCSE. La Politica d'investimento prevede l'individuazione di un periodo principale d'investimento che inizia con l'avvio del collocamento del fondo fino al 31 dicembre 2025. In tale periodo l'asset allocation sarà inizialmente più esposta ai mercati azionari e ad alle altre asset classes più volatili riducendo gradualmente l'esposizione al rischio all'avvicinarsi del termine del periodo principale d'investimento.
- 1.4 Il Fondo investe esclusivamente in parti di OICR armonizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (c.d. OICVM) e di OICR non armonizzati (c.d. FIA), purché aperti e non riservati; è escluso l'investimento in quote di OICR chiusi. Il Fondo non può investire più del 20% del proprio patrimonio in parti di uno stesso OICVM; tale limite è ridotto al 10% con riguardo all'eventuale investimento in un unico FIA aperto e non riservato. **Fermo restando quanto precede, il Fondo, nel rispetto delle disposizioni applicabili, può investire in OICR "collegati", per tali intendendosi OICR gestiti dalla stessa SGR.** Il Fondo può investire anche in ETF.
- 1.5 La partecipazione al Fondo comporta dei rischi riconducibili a una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni del valore della quota degli OICR sottostanti. La variabilità del valore unitario della quota del Fondo è, in ogni caso, determinata dall'andamento dei mercati in cui sono investite le attività degli OICR sottostanti; conseguentemente, non può essere garantito alcun livello di rendimento predefinito.
- 1.6 La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.
- 1.7 I certificati di partecipazione non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.
- 1.8 Con l'osservanza della normativa valutaria vigente possono essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere e in Euro. Il rischio di cambio rispetto all'Euro può essere coperto, totalmente o parzialmente. Non è possibile escludere una perdita di valore dovuta

alle oscillazioni dei tassi di cambio. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima sulla base dei tassi di cambio WM/Reuters rilevati giornalmente alle ore 16 di Londra e pubblicati dai maggiori **data-provider**.

- 1.9 Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere utilizzati, nel rispetto della vigente normativa, anche strumenti finanziari derivati (compresi contratti a termine su tassi di cambio), nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, è del 100% del valore netto del Fondo. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo. L'utilizzo di strumenti derivati implica l'assunzione di ulteriori rischi specificamente collegati al rischio di mercato, ai rischi di gestione, al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio di errori di prezzo o impropria valutazione dei derivati e al rischio che i derivati possano non essere perfettamente correlati con gli attivi, i tassi di interesse e gli indici sottostanti. L'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento consente, inoltre, di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (cd. effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito. È ammesso anche l'utilizzo di derivati al fine di generare posizioni corte (non di copertura), entro i limiti consentiti dalla normativa e per un peso complessivo non superiore al 25% del fondo in termini di esposizione delta. Detto utilizzo non sarà di natura strutturale, ma di natura tattica, ovvero legato alla gestione attiva di eventuali opportunità di mercato.
- 1.10 Lo stile di gestione del fondo si avvale prevalentemente di approcci quantitativi allo scopo di individuare l'allocazione complessiva del fondo e la sua declinazione nelle componenti azionarie ed obbligazionarie. La modellistica implementata dal team di gestione utilizza dati di varia natura fra cui dati fondamentali, di valutazione relativa ed assoluta e tecnica.
- 1.11 La selezione degli OICR si avvale sia di criteri quantitativi che qualitativi per determinare una selezione di strumenti atta ad ottimizzare il profilo rischio rendimento del fondo. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle menzionate analisi.
- 1.12 Alla scadenza dell'orizzonte temporale di riferimento, la SGR potrà deliberare la fusione per incorporazione del Fondo in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile, fornendo ai partecipanti al Fondo apposita informativa secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa di riferimento, ovvero potrà deliberare l'avvio di un nuovo periodo degli investimenti, secondo un orizzonte temporale e una politica di investimento analoga a quella prevista dal presente paragrafo. In tale ultimo caso, la SGR fornirà preventivamente ai partecipanti al Fondo apposita e dettagliata informativa mediante avviso pubblicato secondo le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota, e indicate nella Scheda Identificativa del presente Regolamento. L'avvio del nuovo periodo degli investimenti potrà essere o meno preceduto dalla delibera di riapertura delle sottoscrizioni di quote del Fondo per un Periodo Successivo di Offerta, in conformità con quanto previsto dal successivo paragrafo I.1, della Sezione C), del presente Regolamento; in tal caso il nuovo periodo degli investimenti prenderà avvio all'esito del Periodo Successivo di Offerta.
- 1.13 Alla scadenza dell'orizzonte temporale di riferimento, qualora la SGR non deliberi l'avvio di un nuovo periodo degli investimenti, ovvero la fusione per incorporazione in altro fondo, secondo quanto previsto al precedente paragrafo, il Fondo adotterà una gestione di tipo bilanciato obbligazionario.
- 1.14 La SGR non potrà negoziare beni o titoli con altri fondi dalla medesima gestiti.
- 1.15 Resta comunque ferma la facoltà della SGR di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti al Fondo.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

2.1 Il Fondo è del tipo capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti ma restano compresi nei patrimoni del Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 SPESE A CARICO DEL FONDO

3.1.1 Le spese a carico del Fondo sono le seguenti:

A. Il compenso annuo della SGR, costituito da:

i. una provvigione di gestione

La provvigione di gestione viene calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo. L'importo della provvigione di gestione è prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo, il primo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento. Detta provvigione è applicata al Fondo in misura pari allo 0,60%.

ii. una commissione per il calcolo del valore della quota

La commissione per il calcolo del valore della quota è calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,0525%, ed è corrisposta annualmente.

Dal compenso annuo della SGR sarà in ogni caso dedotta la remunerazione complessiva dalla medesima già percepita per la parte del patrimonio del Fondo eventualmente investita in OICR collegati.

- B. Il compenso da riconoscere al Depositario per l'incarico svolto, corrisposto annualmente e calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,0975%.
- C. Gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ed altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso con riferimento all'eventuale investimento/disinvestimento in quote di OICR collegati.
- D. Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attingano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote.
- E. Le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza.
- F. Le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi incluso quello finale di liquidazione).
- G. Gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (ad es. le spese di istruttoria).
- H. Le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.
- I. Gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
- J. I "contributi di vigilanza" che la SGR è tenuta annualmente a versare alla Consob per il Fondo.

3.1.2 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta pari al giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

3.2.1 In relazione alla partecipazione al Fondo, sono a carico dei partecipanti i seguenti oneri:

A. In sede di rimborso delle quote del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di applicare, a beneficio del patrimonio del Fondo, una commissione sul controvalore delle quote rimborsate nella misura massima pari all'1%. Tale commissione troverà applicazione alle richieste di rimborso formulate a decorrere dal primo giorno successivo al termine del Periodo Iniziale di Offerta e fino alla data del 31 dicembre 2025.

B. I diritti fissi relativi ad ogni operazione di sottoscrizione per un ammontare pari a Euro 2.

C. Gli oneri riguardanti il rimborso di spese sostenute dalla SGR per l'emissione di certificati pari a Euro 20.

D. Le imposte e le tasse eventualmente dovute in relazione alla sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

3.2.2 Gli importi di cui alle precedenti lett. B), C) e D) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso secondo le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione del calcolo del valore della quota.

3.2.3 I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C) *Modalità di funzionamento*

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) *Scheda Identificativa;*
- B) *Caratteristiche del prodotto;*
- C) *Modalità di funzionamento.*

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il Periodo Iniziale di Offerta ovvero durante ciascun Periodo Successivo di Offerta, come tempo per tempo deliberato dalla SGR. La SGR si riserva la facoltà di:
 - i) prorogare il Periodo Iniziale di Offerta e ciascun Periodo Successivo di Offerta;
 - ii) anticipare la chiusura del Periodo Iniziale di Offerta e di ciascun Periodo Successivo di Offerta.

Le date di inizio e fine del Periodo Iniziale di Offerta nonché di ogni Periodo Successivo di Offerta, le eventuali variazioni o proroghe dei relativi termini di durata, e le date di inizio e fine degli eventuali Periodi Successivi di Offerta saranno comunicate al pubblico mediante apposita pubblicazione sul sito internet della SGR.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo Paragrafo 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 8 (otto) notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Nel caso di assegni (bancari e circolari) il giorno di valuta è il terzo giorno lavorativo successivo alla trasmissione al Depositario.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo, la valuta coincide con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

I.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione, ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate dalle successive Sezioni I.3. L'importo minimo della sottoscrizione è pari ad Euro 500 (cinquecento).
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla successiva Sezione II *"Quote e certificati di partecipazione"*.
6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con frequenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota indicata

nella Scheda Identificativa del presente Regolamento; le operazioni di emissione avvengono nell'ambito del Periodo Iniziale di Offerta e/o dei Periodi di Offerta Successivi ovvero in occasione di operazioni di reinvestimento dei proventi ai sensi del paragrafo 2.6 della precedente parte B).

7. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI ISTITUITI DALLA SGR

1. Contestualmente al rimborso delle quote di un altro fondo gestito della SGR, il partecipante di quest'ultimo ha facoltà, laddove ciò sia consentito dal relativo regolamento di gestione, di sottoscrivere quote del Fondo (a condizione, naturalmente, che la richiesta sia formulata nel corso del Periodo Iniziale di Offerta ovvero di un Periodo Successivo di Offerta).

Analogamente, i partecipanti al Fondo hanno la facoltà di chiedere, contestualmente al rimborso delle quote del Fondo medesimo, la conversione in quote di un altro fondo gestito dalla SGR, nei limiti in cui ciò sia consentito dal relativo regolamento di gestione; resta inteso che, in tale ultimo caso, laddove il fondo di destinazione dell'operazione di passaggio preveda una commissione di sottoscrizione, troverà applicazione, alternativamente, solo una tra la commissione di rimborso del Fondo e la commissione di sottoscrizione del fondo di destinazione.

2. Le operazioni di passaggio possono essere effettuate direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio possono avvenire per richiesta scritta.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 8:00;
 - il giorno della sottoscrizione delle quote del Fondo coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il giorno successivo a quello di determinazione del valore del rimborso.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi a scelta del partecipante.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote

di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati fisici nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni, la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un

importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 PREVISIONI GENERALI

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo Paragrafo 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8 (otto).

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare, in caso di richieste di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5 (cinque) % del valore complessivo del Fondo e/o ad Euro 2 (due) milioni o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 (dieci) giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del settimo giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 (quaranta) giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le mo-

difiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. La SGR potrà chiedere alla Banca d'Italia termini di efficacia ridotti qualora le modifiche realizzino un migliore funzionamento del Fondo e siano realizzate nell'interesse dei partecipanti.
6. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e, in particolare, in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione, nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non rimosse entro 3 (tre) mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non rimosse.



BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.

Via Carlo Esterle n. 9/11

20132 Milano

t. +39 02 430281

f. +39 02 43811701

email: info@bccrp.bcc.it

sito web: www.bccrisparmioeprevidenza.it